

La riforma costituzionale in materia di AMBIENTE



Molta risonanza ha avuto, sulla stampa e tra gli operatori di settore, la recente modifica della Costituzione che ha integrato in alcune loro parti gli articoli 9 e 41 introducendo diversi concetti fondamentali in ordine alla tutela dell'ambiente. Cerchiamo di chiarire il significato e i riflessi pratici di questa riforma

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge Costituzionale n. 1/2022 recante modifiche agli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione. In ottemperanza al disposto dell'art. 138 primo comma della Costituzione stessa, il progetto di modifica è stato sottoposto, superandola, a una doppia approvazione da parte della Camera e del Senato a distanza di oltre tre mesi. In particolare la proposta è stata approvata dal Senato in data 9 giugno 2021 e 3 novembre 2021 e dalla Camera in data 12 ottobre 2021 e 8 febbraio 2022. Infine, poiché la riforma è stata approvata in seconda lettura con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti delle due Camere, la modifica costituzionale non è stata sottoposta a referendum popolare (art. 138 terzo comma Cost.) come invece accaduto per altre precedenti modifiche della Costituzione.

ENRICO
GARELLI PACHNER

A seguito di questo percorso riformatore, l'attuale formulazione dei due articoli così modificati è il seguente (con in evidenza le modifiche introdotte):

Art. 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

Art. 41

“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”

Premesso che la reale e pratica applicazione di queste nuove norme sarà verificabile, in concreto, solo in futuro, è tuttavia interessante fornire alcune prime riflessioni e interpretazioni di massima.

Si tratta senza dubbio di una evoluzione legislativa dovuta anche a nuove sensibilità emerse negli ultimi anni, fortemente percepite in prima battuta dall'opinione pubblica, e di conseguenza anche da norme di legge e da sentenze di corti e tribunali, e che hanno avuto il proprio logico e quasi inevitabile riconoscimento nella legge fondamentale della nostra Repubblica.

Più nel dettaglio, e partendo dal nuovo terzo comma dell'art. 9, va detto che tra i nuovi concetti tutelati di ambiente, ecosistemi e biodiversità, solo quest'ultimo è un'assoluta novità, in quanto il riferimento a ambiente ed ecosistema era già presente nell'art. 117 con riguardo alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La biodiversità è comunemente intesa come abbondanza, molteplicità e variabilità degli organismi viventi, anche in rapporto all'ambiente che occupano (organico e non) e alle interazioni tra di essi.

In questo senso, il legislatore costituzionale ha voluto quindi attribuire una considerazione e un valore garantito anche alla ricchezza biologica del nostro Paese, imponendo allo Stato un espresso dovere di tutela che dovrà poi estrinsecarsi nelle varie forme normative (leggi nazionali, regionali, ecc.).

Altra novità “inedita” pare essere il riferimento all'interesse delle future generazioni, che pone tutti questi doveri di protezione in una prospettiva più dinamica, e non solo ancorata all'immediato presente. La tutela dell'ambiente viene così ricollegata al dovere di legiferare anche a lungo termine prevedendo, oggi per il futuro, le strategie da intraprende-



re. Concetti questi, peraltro già presenti nelle leggi costituzionali di molti altri stati europei.


Ciò che però ha destato alcune perplessità e preoccupazioni soprattutto nel mondo venatorio è l'ultimo periodo della norma, riferito alla tutela degli animali.

Alcuni interpreti, peraltro orientati in maniera decisamente avversa all'attività venatoria, hanno persino ipotizzato (nelle settimane immediatamente seguenti all'approvazione) che la norma possa preludere ad una dichiarazione di incostituzionalità della normativa in materia di caccia. In realtà, a ben vedere, la situazione è in realtà diametralmente opposta.

Il vincolare eventuali norme a tutela degli animali (norme che peraltro già esistono in molti ambiti) alla riserva di legge significa in realtà avere la garanzia che tali norme siano approvate dal Parlamento con legge ordinaria dello Stato, con le garanzie e le maggioranze che ciò comporta.

In realtà, nel percorso di approvazione della riforma è risultata sostanzialmente sconfitta la linea dell'animalismo più intransigente che avrebbe voluto inserire in Costituzione il concetto di "diritti animali". Concetto peraltro che per qualunque operatore del diritto non può che risultare del tutto incongruo, quasi un "mostro giuridico". Infatti ogni soggetto che possieda dei diritti non può non avere, nel nostro ordinamento, anche i correlativi doveri. Ma il concetto di dovere risulta del tutto ipotetico nei confronti di un animale, che non può evidentemente essere costretto ad adempiervi. Inoltre, un eventuale diritto animale avrebbe come soggetto contrapposto soltanto l'uomo, non essendo ipotizzabile né in alcun modo usufruibile il diritto di un animale nei confronti di altri animali (come potremmo ipotizzare o far valere, infatti, il diritto di un erbivoro a non essere ucciso da un carnivoro?). Infine, si tratterebbe di un diritto che non potrebbe evidentemente essere esercitato dal suo titolare (l'animale) ma che avrebbe necessità dell'uomo per essere tutelato, con un meccanismo di "sostituzione" il cui fondamento non sarebbe ben chiaro. Evidentemente tali riflessioni sono state tenute in conto nell'elaborazione della nuova normativa.

Certo, sarebbe astrattamente ipotizzabile





(come anche già in passato) una legge statale abrogativa o limitativa dell'attività venatoria; ma è evidente che questa dovrebbe avere i numeri e le maggioranze per essere approvata dal Parlamento, eventualità che al momento non pare probabile né prossima, posto anche il risultato assai marginale che ha avuto l'iniziativa referendaria naufragata nei mesi scorsi.

Passando al nuovo art. 41, ai limiti già presenti in costituzione, posti all'iniziativa economica (utilità sociale, sicurezza, libertà, dignità umana), sono stati aggiunti la salute e l'ambiente.

In sostanza, al principio affermato dal primo comma (non modificato) della libertà dell'iniziativa economica, vengono previsti (secondo comma) ben precisi confini, mentre il terzo comma menziona la tutela dell'ambiente anche come obiettivo da perseguire nella programmazione e nell'indirizzo del futuro.

Concetti in linea di principio assai condivisibili, trattandosi di interessi ricollegati entrambi al benessere umano e meritevoli di tutela. Purché tuttavia tale riferimento non venga poi in concreto utilizzato in modo distorto e come pretesto ideologico per bloccare (o tentare di farlo) ogni iniziativa economica sgradita a frange fondamentaliste dell'animalismo.

Tuttavia, come detto in ordine all'art. 9, benché nell'attuale situazione storica l'attività venatoria e i cacciatori non possano vantare nel nostro paese particolare seguito da parte dell'opinione pubblica (anche se a livello culturale qualcosa sta finalmente cambiando, a parere di molti...) eventuali abusi in questo senso dovrebbero da un lato innanzitutto superare il vaglio del Parlamento, dall'altro lato l'effettivo bilanciamento degli interessi in gioco (iniziativa economica da una parte, salute e ambiente dall'altra), dovrebbe in ultima istanza essere demandato al giudizio della Corte Costituzionale che non potrebbe non tener conto di un equilibrio doveroso e libero da ideologia.

In estrema sintesi, quindi, la riforma in oggetto potrebbe essere salutata con un moderato ottimismo, anche da parte di un mondo venatorio che dovrebbe, per primo, presentarsi come gestore consapevole e preparato dell'ambiente naturale. ■